



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
Via Tronto n. 2 – 00198 Roma – Tel. 06 -85271 (218)  
Pec [composizionedecrisi.dgcivile.dag@giustiziacert.it](mailto:composizionedecrisi.dgcivile.dag@giustiziacert.it)  
*Ufficio II – Ordini Professionali e Pubblici Registri*

**“ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI ORDINE AVVOCATI RIMINI”**  
pec [ord.rimini@cert.legalmail.it](mailto:ord.rimini@cert.legalmail.it)

**OGGETTO:** trasmissione PDG d’iscrizione dell’**“ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI ORDINE AVVOCATI RIMINI”** nella **SEZIONE A** del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 4 del DM 202/2014, **al numero progressivo 261.**

Si invia il PDG d’iscrizione dell’**“ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI ORDINE AVVOCATI RIMINI”** nella **SEZIONE A** del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 4 del DM 202/2014, **al numero progressivo 261.**

Roma 20/12/2019

p. Il magistrato delegato  
Cesare RUSSO  
*S. Russo*



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla GU n. 21 del 27 gennaio 2015, in vigore dal giorno successivo, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento";

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che Il registro è tenuto presso il Ministero della Giustizia nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne e' responsabile il Direttore Generale della Giustizia Civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o un magistrato;

vista la delega conferita dal Direttore generale al dott. Cesare Russo;

considerato che il Responsabile del Registro verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 del D.I. 202/2014, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 4, comma 1 del D.I. 202/2014, che stabilisce che nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;

visto l'art. 4, comma 2 del D.I. 202/2014, che stabilisce che gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro;

visto il modello di domanda approvato con il provvedimento del Direttore generale (PDG) in data 15/7/2015 secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

vista l'istanza del 08/11/2019 (pervenuta a mezzo pec in data 12/11/2019) integrata in data e 13/12/2019 (pervenuta a mezzo pec), con la quale l'avv. BRANCALEONI Roberto, nato a Rimini (RN) il 16/12/1970, in qualità di legale rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4 del D.I. 202/2014 per l'iscrizione nella sezione A del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato **"ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI ORDINE AVVOCATI RIMINI"** con sede legale in Rimini (RN) cap. 47921 via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 3, C.F. 82012430409, pec [ord.rimini@cert.legalmail.it](mailto:ord.rimini@cert.legalmail.it) , sito web [www.avvocati.rimini.it](http://www.avvocati.rimini.it) , tel. 0541/389924 e fax 0541/395029;

verificato il possesso da parte dell'“**ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI ORDINE AVVOCATI RIMINI**” dei seguenti requisiti:

- individuazione di un referente in possesso dei requisiti di indipendenza nello svolgimento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art 4, lett b), del DM 202/2014 nella persona di

Avv.	COLELLA	Antonio	Misano Adriatico (RN)	13/06/1957
------	---------	---------	-----------------------	------------

- possesso della polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, ai sensi dell'art 4 comma 3 lett. c) del D.M. 202/2014;
- regolamento di autodisciplina dell'organismo deputato a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, redatto in conformità all'art 10 comma 5 del D.M. 202/2014, ai sensi dell'art 4, comma 3 ,lett . e) del D.M. 202/2014;
- sede legale in: Rimini (RN) cap. 47921 via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 3, C.F. 82012430409, pec [ord.rimini@cert.legalmail.it](mailto:ord.rimini@cert.legalmail.it) , sito web [www.avvocati.rimini.it](http://www.avvocati.rimini.it) , tel. 0541/389924 e fax 0541/395029;
- sede dell'organismo in: Rimini (RN) cap. 47921 via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 3, C.F. 82012430409, pec [ord.rimini@cert.legalmail.it](mailto:ord.rimini@cert.legalmail.it) , sito web [www.avvocati.rimini.it](http://www.avvocati.rimini.it) , tel. 0541/389924 e fax 0541/395029.

Verificato, inoltre, l'elenco dei gestori in possesso dei requisiti di cui all'art.4 comma 5 lett. a) b) c) e comma 8 del D.M. 202/2014, nelle persone di:

1.	Avv.	BERAUDI	Daniela	Rimini	26/04/1970
2.	Avv.	BERNARDINI	Cinzia	Riccione (RN)	30/10/1971
3.	Avv.	BONETTI	Matteo	Morciano di Romagna (RN)	01/04/1975
4.	Avv.	BORDONALI	Chantal	Rimini	22/08/1979
5.	Avv.	CICCHETTI	Maria Luisa	Rimini	22/01/1957
6.	Avv.	COLA	Daniele	Cesena (FC)	15/07/1975
7.	Avv.	CURCIO	Beatrice	Cattolica (RN)	26/05/1982
8.	Avv.	DE PACE	Germano	Taranto	10/10/1979
9.	Avv.	GIULIANO	Patrizia	Rimini	01/07/1962
10.	Avv.	GOBBI	Lara	Rimini	27/10/1975
11.	Avv.	MANGANI	Monia	Rimini	16/05/1970
12.	Avv.	MENGHINI	Elisa	Cattolica (RN)	16/05/1982
13.	Avv.	MONTANARI	Natascia	Cesena (FC)	25/12/1971
14.	Avv.	PICCIONI	Matteo	Morciano di Romagna (RN)	24/09/1971
15.	Avv.	PRONTI	Sabina	Rimini	29/08/1967
16.	Avv.	SANTORO	Clelia	Salerno	30/10/1971
17.	Avv.	SEMPRINI	Massimiliano	Rimini	25/05/1969
18.	Avv.	TONI	Nadia	Rimini	03/10/1982
19.	Avv.	TORRE	Isabella	Bologna	20/03/1955
20.	Avv.	URBINATI	Alessandra	Rimini	23/04/1971
21.	Avv.	URBINATI	Stefania	Rimini	27/02/1979
22.	Avv.	VACCARINI	Romina	Rimini	16/06/1975

Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del DM 202/2014;

## DISPONE

l'iscrizione dell' "**ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI ORDINE AVVOCATI RIMINI**" con sede legale in con sede legale in Rimini (RN) cap. 47921 via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 3, C.F. 82012430409, pec [ord.rimini@cert.legalmail.it](mailto:ord.rimini@cert.legalmail.it) , sito web [www.avvocati.rimini.it](http://www.avvocati.rimini.it) , tel. 0541/389924 e fax 0541/395029, nella **SEZIONE A** del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del DM 202/2014 **al numero progressivo 261**.

Il referente dell'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo biennale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi dell'organismo costituito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DM 202/2014.

La perdita da parte dell'organismo abilitato dei requisiti di cui all'art 4 commi 3 e 4, comporterà la sospensione e/o la cancellazione dal registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, come previsto dall'art. 8 del DM 202/2014.

Roma,

20/12/2019

Il magistrato delegato

Cesare RUSSO